



Istituto Superiore di Sanità

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO TRATTAMENTO  
ECONOMICO ACCESSORIO 2018**

*IPOTESI*

*Relazione illustrativa*

*Modulo I - Scheda I.1.*

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge*

<b>Data sottoscrizione</b>	08/10/2019
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Anno 2018
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	Parte Pubblica: Dott. Andrea Piccioli (Direttore Generale), Dott.ssa Rosa Maria Martocchia (Direttore Centrale Risorse Umane ed Economiche) Organizzazioni firmatarie: CISL SCUOLA; FLC CGIL; FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA; GILDA UNAMS; RSU ( <i>non può considerarsi acquisito il consenso maggioritario dell'organismo collegiale</i> )
<b>Soggetti destinatari</b>	Personale dei livelli I - III
<b>Materie trattate dal contratto integrativo</b>	Trattamento economico accessorio
<b>Intervento dell'organo di controllo interno</b>	Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio certificato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 18.10.2019
<b>Allegazione della Certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa</b>	<b>L'ORGANO DI CONTROLLO INTERNO NON HA EFFETTUATO RILIEVI</b>
<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	1. Con deliberazione del CdA n. 3 del 9 marzo 2018 è stato adottato il <i>Piano della performance</i> previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009; 2. Con delibera del CdA n. 7 del 19/06/2019 (validata in data 27/06/2019 da parte dell'OIV ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis del D.Lgs. n. 150/2009) è stata adottata la <i>Relazione annuale sulla performance</i> ex art. 10 D. Lgs. n. 150/2010; 3. Con deliberazione del CdA n. 3 del 31 dicembre 2018 è stato adottato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2018-2020; 4. Sono stati regolarmente assolti gli obblighi di pubblicazione dei documenti indicati dai punti precedenti, così come previsto dall'art. 10 D.Lgs.n. 33/2013.

## *Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto*

Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, si trasmette la presente relazione illustrativa dell'ipotesi di contrattazione integrativa relativa al trattamento economico accessorio 2018 per il personale I – III livello professionale, la cui provvista finanziaria pari all'importo di € 3.373.749,00 è oggetto di separata relazione illustrativa e tecnico-finanziaria.

La presente relazione delinea il contenuto delle disposizioni dell'ipotesi di accordo, precisando le modalità di utilizzo delle risorse del trattamento accessorio; riporta, inoltre, gli elementi necessari a verificarne la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e dalla disciplina contrattuale nazionale.

### **➤ *Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale***

In questa sede occorre premettere che la struttura del personale di ruolo è articolata in categorie che differiscono per normativa di costituzione e per criteri di destinazione dei fondi alimentanti il relativo trattamento accessorio, che si avrà cura di tenere distinti nella rappresentazione dei dati.

Il presente documento evidenzia la coerenza dei criteri adottati con le normative vigenti in materia e dà conto dell'applicazione delle norme derogatorie limitative, di cui alle disposizioni di seguito richiamate. In fase di predisposizione dell'ipotesi di accordo integrativo sul trattamento economico accessorio per l'anno 2018 si è infatti tenuto conto:

- di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 per cui *"nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- del fatto che ai sensi del citato art. 23 anche per l'anno 2018 la determinazione del trattamento accessorio erogabile, come determinato nel rispetto delle sopra citate disposizioni, non richiede alcuna verifica circa la riduzione del personale in servizio;
- che l'Istituto ha proceduto sulla base delle disposizioni contenute all'art.1, comma 3 bis e 3 ter del D.L. n. 244/2016 (convertito con Legge n. 19/2017) ad effettuare, con decorrenza 1°

gennaio 2018, un significativo numero di stabilizzazioni concernenti il personale a tempo determinato in possesso dei requisiti dalla stessa norma disposti;

- che il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (convertito nella Legge n. 12/2019) all'art. 11 testualmente recita: "*1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico; b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017*".

Tutto ciò premesso, si riepiloga l'articolazione della contrattazione svolta presso quest'Istituto.

La sottoscrizione dell'ipotesi di contratto integrativo concernente il trattamento economico accessorio del personale di ruolo per l'anno 2018 (allegato n. 1) è avvenuta tra la Delegazione di Parte Pubblica di questo Istituto e le Organizzazioni firmatarie: CISL SCUOLA, FLC CGIL, FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS. Le firme apposte da alcuni componenti della RSU non permettono di considerare quest'ultimo Organismo quale firmatario dell'accordo in questione.

#### ➤ *Modalità di utilizzo delle risorse accessorie*

Con l'accordo in esame è stato possibile definire l'utilizzo delle risorse del trattamento accessorio per l'anno 2018 del personale dell'Istituto Superiore di Sanità.

La bozza di ipotesi di contratto collettivo integrativo è stata redatta ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 68 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018. Le relative disposizioni si applicano al personale dei livelli I – III con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sono estese al personale assunto con contratto a tempo determinato, così come previsto dall'art. 84 del CCNL 2016 – 2018. Le stesse disposizioni sono, altresì, estese anche al personale in servizio presso il Centro Nazionale Trapianti e il Centro Nazionale Sangue. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio di tali categorie di dipendenti restano correlate alle rispettive fonti di finanziamento (programmi di ricerca per i primi e risorse vincolate in appositi capitoli del bilancio dello Stato per i due Centri), senza incidere sulla provvista di cui al fondo certificato anno 2018.

Si rappresenta che le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei livelli I – III registrano variazioni rispetto al 2017: tra le poste non contrattabili, in particolare, l'indennità di valorizzazione professionale di cui all'art. 15 del CCNL del 13.05.2009 è stata incrementata, per ogni livello professionale a far data dal 01.03.2018, secondo quanto previsto dall'art. 89, comma 1, lett. b) del CCNL 2016-2018. Novità di non poco momento è costituita, in un'ottica di misurazione della *performance* in particolare di natura organizzativa, dalla definizione di criteri di erogazione delle risorse destinate al finanziamento della *indennità per oneri specifici* di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) del CCNL 21/02/2002 biennio economico 2000-2001, riconosciuta per l'effettivo svolgimento di particolari attività proprie dei ricercatori e tecnologi. L'importo dell'indennità anzidetta è differenziato in ragione del grado di responsabilità ed impegno assunto dai ricercatori e tecnologi, secondo il livello di appartenenza così come descritto nell'ipotesi di accordo. Dall'importo complessivo del fondo destinato a finanziare detta indennità, esclusivamente per l'anno 2018, viene individuata inoltre, coerentemente da quanto disposto dall'art.40, comma 3 bis D.Lgs. n.165/2001, la quota parte di € 27.343,00 (ventisettemilatrecentoquarantatre/00) da attribuire, in misura differenziata, al personale appartenente ai livelli I-III. Il parametro valoriale da prendere in considerazione ai fini della distribuzione pro capite del predetto importo è determinato sulla base delle entrate finanziarie originate dalle attività proprie delle Strutture tecnico – scientifiche degli enti di ricerca e come tali tipizzate nell'ambito del vigente Piano Triennale delle Attività dell'Istituto ex art. 7 D.Lgs. n. 218/2016, ovvero: a) ricerca istituzionale; b) ricerca scientifica; c) terza missione. L'entrata finanziaria ed i prodotti generati da ciascuna delle sopraindicate tipologie di attività, verrà rapportata alla quota parte di essa generata dalla singola Struttura scientifica di riferimento e sulla media di riferimento, l'importo verrà distribuito secondo i parametri indicati nell'ipotesi.

Nella categoria degli istituti demandati alla contrattazione integrativa devono poi includersi alcune voci del trattamento accessorio volte a remunerare le prestazioni aggiuntive e variabili, e che essendo collegate inscindibilmente a prestazioni concretamente effettuate (trattasi dell'indennità di rischio da radiazioni ionizzanti prevista dall'art. 47 del CCNL 21.2.2002 e tuttora vigente; dell'indennità correlata a specifiche condizioni lavorative pericolose per la salute nonché di quella prevista – ex art. 9 CCNL 5.3.1998 – per la Direzione di Dipartimenti e Centri) rendono facilmente distinguibile l'apporto della produttività individuale rispetto a quella collettiva; trattasi dunque di indennità che rispondono al criterio di premiare il maggior impegno e la qualità della performance.


Con tale accordo si sono gettate le basi per un passaggio da erogazioni legate alle prestazioni lavorative individuali al riconoscimento delle professionalità e delle responsabilità all'interno della struttura organizzativa, dando così un significativo impulso all'effettivo perseguimento di una politica destinata a premiare il contributo individuale allo sviluppo e alla piena efficienza dell'Istituto.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'accordo integrativo di che trattasi:

- non sia in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali di riferimento;
- non disciplini materie non espressamente delegate dal contratto collettivo ovvero non determini oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione;
- rispetti i principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance nonché in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nella pubblica amministrazione;
- generi costi compatibili con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Tutto ciò premesso, la presente ipotesi di Contratto Integrativo verrà trasmessa, successivamente all'esame di codesto Collegio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per i dovuti controlli ex art. 40 bis del D.Lgs n. 165/2001.

Il Direttore Generale



1